



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
 F.to Davide Moro

Oggetto: Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti - aziende ed istituzioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Danila Iacometta

N. reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

L'anno **duemilaquindici**, addì **quindici** del mese di **luglio** alle ore **20:30=** nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "*Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale*", si è riunito il Consiglio Comunale

06 AGO. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Danila Iacometta

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo	X		
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice	X		
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia	X		
Consigliere	Menegazzo Nicola	X		
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il

X E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Danila Iacometta

Partecipa alla seduta la Sig.ra **Iacometta Danila** Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Davide Moro**, nella sua qualità di **Sindaco** del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: **Pizzo Giovanni - Menegazzo Cinzia - Garbo Claudio**

Copia conforme all'originale.

06 AGO. 2015

Li, _____
 RESP. DEL SERV. SEGRETERIA
 Catia Bertogliola



[Handwritten signature]

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 15/07/2015

Oggetto: Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti - aziende ed istituzioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l' 1 giugno 2015 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Due Carrare a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 31 maggio 2015;

Considerato che ai sensi dell' art. 42 comma 2 lettera m) del D.Lgs. 267/2000, che così recita:

"m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge."

in relazione ai successivi commi 8 e 9 dell' articolo 50 del medesimo D.Lgs. 267/2000, che così recitano:

"8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136."

necessita definire gli indirizzi per la **nomina e la designazione** dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;

Richiamato l'art. 30 del vigente statuto comunale; che così recita:

"1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune nonché del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni. La nomina è fatta dal Consiglio solo se ad esso espressamente riservata dalla legge."

Richiamato inoltre il comma 12 dell'art. 4 del vigente statuto comunale, che così recita:

"12. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché, qualora esistano, degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati del Comune. Agli organi delle eventuali società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti."

Ritenuto di provvedere al predetto adempimento;

Considerato inoltre che necessita stabilire gli indirizzi anche per la **revoca** dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, da effettuarsi dal Sindaco ai sensi all'art. 50 comma 8 del citato D.Lgs. 267/00;

Richiamato l'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190." Il quale prevede al comma 1 i casi di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali, ed ai commi 2 e 3 così testualmente recita:

"2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse."

Richiamato il Parere dell'ANAC 30/04/2015 ad oggetto: "AG 33/2015/AC - Regione Friuli Venezia Giulia - art. 7, comma 2, d.lgs. 235/2012 – componenti commissioni consultive – applicabilità" Il quale conclude come segue:

....omissis..... "Dunque, anche sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni sopra riportate, appare evidente la volontà del legislatore di considerare le situazioni di cui all'art. 7, comma 1 (e di cui all'art. 10, comma 1), ostantive al conferimento di qualsiasi incarico/nomina di competenza degli enti sopra citati – siano essi con potestà amministrative o meno - in quanto le stesse si configurano alla stregua di un requisito negativo ai fini della capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica, nonché di assumere i predetti incarichi."

Per tutto quanto sopra si ritiene, pertanto, che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 235/2012, il divieto previsto al comma 1, debba essere esteso a tutti gli incarichi di competenza regionale (oltre quelli contemplati nel comma 1), sia in relazione ad incarichi amministrativi, sia in relazione a commissione consultive o ad altri organismi, anche privi di potestà

amministrative. Lo stesso divieto opera, altresì, ai sensi dell'art. 10, comma 2, per tutti gli incarichi di competenza provinciale, comunale o circoscrizionale, oltre quelli contemplati nel comma 1 della stessa disposizione.

Richiamato inoltre l'art. 64 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e succ. mod. e int. secondo cui il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune;

Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo non è richiesto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 267/00;

Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e int, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Sentiti gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento, come riportati nell'allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

A seguito di votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge dagli scrutatori:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
astenuti	n. 0
favorevoli	n. 13
contrari	n. 0

delibera

1) di fissare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lettera m) del D.Lgs. 267/2000, in relazione ai commi 8 e 9 dell'art. 50 del medesimo D.Lgs. 267/2000, i seguenti indirizzi a cui il Sindaco dovrà attenersi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, Aziende ed Istituzioni:

A) per la nomina e la designazione:

a.1) alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 recante: "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.";

a.2) i rappresentanti devono avere competenza specifica per grado di istruzione o per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'Ente, Azienda o Istituzione;

a.3) i rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune, quelli scelti fuori Comune devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nella attività dell'Ente, Azienda o Istituzione;

a.4) i rappresentanti non devono essere in rapporto di parentela (ascendenti, discendenti), di coniugio ed affinità fino al terzo grado con il Sindaco

a.5) i rappresentanti devono possedere tutti i requisiti richiesti per la candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale nel Comune di Due Carrare;

a.6) ogni rappresentante deve, all'atto della nomina, avere allegato il curriculum che dimostri il grado di istruzione o l'esperienza lavorativa o professionale;

a.7) ogni rappresentante deve, all'atto della nomina, dichiarare:

1) - l'assenza a proprio carico delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente nonché dallo statuto comunale di Due Carrare, alla carica di Consigliere Comunale nel Comune di Due Carrare (PD) e l'inesistenza di cause ostative all'accettazione della stessa,

2) - di conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione comunale che rappresenta;

3) - di non ricadere nei casi di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico, di cui al capo VI del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

B) per la revoca:

- b.1** - Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni.
- b.2** - I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati.
- b.3** - L'assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei capigruppo ;
- b.4** - i rappresentanti potranno essere revocati
- 1) quando non osservino le linee di indirizzo politico amministrativo sottoscritto in sede di nomina;
 - 2) quando non svolgano un'azione amministrativa coerente con il documento politico amministrativo sottoscritto in sede di nomina;
 - 3) quando non intervengano senza giustificato motivo a n. 3 (tre) sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti;
 - 4) quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di Consigliere Comunale nel Comune di Due Carrare (PD)

C) Comunicazione dei provvedimenti.

Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al consiglio in occasione della prima seduta successiva.

2) di dare atto che si provvederà alle necessarie e obbligatorie pubblicazioni del presente provvedimento qualora previste, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e della L. 190 del 6-11-2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Successivamente

Considerata l'urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»

Con separata votazione espressa per alzata di mano, chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

Presenti n. 13=

Voti favorevoli n. 13=

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Allegato A) interventi registrati

Ad oggetto: Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti - aziende ed istituzioni

INTERVENTI REGISTRATI NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE

SEGRETARIO GENERALE. L'argomento in discussione attiene agli indirizzi per la nomina alla designazione e la revoca dei rappresentanti dei Comuni in enti, aziende ed istituzioni.

Il 1 giugno 2015 si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Due Carrare a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 31 maggio 2015. Ai sensi dell'articolo 42 comma secondo lettera m) del decreto legislativo n. 267/2000 che così recita: «Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge», in relazione ai successivi commi 8 e 9 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il sindaco e il presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende, istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'articolo 136. Necessita quindi definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comuni presso gli enti.

L'articolo 30 del vigente statuto comunale così recita: «Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, nonché del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni».

Richiamato inoltre il comma 12 dell'articolo 4 del vigente statuto che così recita «il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché, qualora esistano, degli enti, aziende ed istituzioni ad esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune».

Ritenuto pertanto di provvedere all'adempimento segnalato; considerato che necessita stabilire gli indirizzi anche per la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni; richiamato l'articolo 10 del decreto legislativo n. 236/2012; richiamato il parere dell'Anac l'ente contro la corruzione, il quale ci dice che anche sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni sopra riportate, appare evidente la volontà del legislatore di considerare le situazioni di cui all'articolo 7 comma primo ostative al conferimento di qualsiasi incarico o nomina di competenza degli enti sopraccitati, siano essi con potestà amministrativa o meno, in quanto le stesse si configurano alla stregua di un requisito negativo, vale a dire se ci sono state condanne.

Per quanto sopra, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 7 comma secondo del decreto legislativo n. 235/2012 il divieto previsto al comma primo deve essere esteso a tutti gli incarichi di competenza regionale oltre che quelli contemplati nel comma 1, sia in relazione agli incarichi amministrativi, sia in relazione a commissioni consultive o altri organismi anche privi di potestà amministrativa.

Quindi la proposta che qui è segnalata dagli uffici, chiaramente con il gruppo di maggioranza che la sostiene, per le nomine e le designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità previsti dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 recante «azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità uomo/donna nel lavoro», i rappresentanti devono avere competenza specifica per grado di istruzione e per esperienza lavorativa e/o professionale sulle attività che costituiscono gli scopi dell'ente, aziende, istituzioni. I rappresentanti vanno scelti preferibilmente fra i residenti del Comune. Quelli scelti fuori Comune devono distinguersi per professionalità, cultura o esperienza nell'attività dell'ente, azienda o istituzione. I rappresentanti non devono essere in rapporto di parentela, ascendenti o discendenti, di coniugio o di affinità fino al terzo grado con il sindaco. I rappresentanti devono possedere tutti i requisiti richiesti per la candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale nel comune di Due Carrare. Ogni rappresentante

deve all'atto della nomina avere allegato il *curriculum* che dimostri il grado di istruzione o l'esperienza lavorativa o professionale. Ogni rappresentante deve all'atto della nomina dichiarare l'assenza a proprio carico delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la nomina a consigliere comunale, di conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione comunale che rappresenta, di non ricadere nei casi di incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

Poi per quanto riguarda la revoca di questi rappresentanti del Comune che il sindaco individuerà, forte di questi criteri che il Consiglio vorrà individuare, per la revoca prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando congruo termine per le eventuali giustificazioni. I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati, l'assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei capigruppo. I rappresentanti potranno essere revocati: 1. quando non osservino le linee di indirizzo politico amministrativo sottoscritto in sede di nomina; 2. quando non svolgono un'azione amministrativa coerente con il documento politico amministrativo sottoscritto in sede di nomina; 3. quando non intervengano senza giustificato motivo a n. 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti; 4. quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere comunale nel comune di Due Carrare.

SINDACO. Se ci sono domande, delucidazioni, se no passiamo alla votazione.

Di fatto, è un atto dovuto.

Chi è a favore della deliberazione, alzi la mano. Unanimità.

Chi è contrario.

Chi si astiene.

Dichiariamo immediatamente eseguibile la deliberazione.

Chi è a favore, alzi la mano.

Chi è contrario.

Chi si astiene.